

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale **"IDEALE GRIGIO"**

**Art. 1**

**Costituzione, denominazione e sede e durata**

1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice) e dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 così come modificato dal D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021 e ss.mm.ii, l'Associazione **"IDEALE GRIGIO"** siglabile **"IDEALEGRIGIO"** o **"IG"** (d'ora in avanti anche **"ASSOCIAZIONE"**).
2. La denominazione dell'ASSOCIAZIONE sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ASSOCIAZIONE al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
3. La denominazione dell'ASSOCIAZIONE sarà automaticamente integrata anche dall'acronimo ASD (Associazione sportiva dilettantistica) al momento dell'effettivo inizio dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica e, comunque, dell'iscrizione dell'ASSOCIAZIONE al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche o nei registri operanti medio tempore.
4. L'ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune di Alessandria. Il trasferimento della sede legale, che può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

**Art. 2**

**Scopi e finalità**

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, per

consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, la partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale, la crescita civile e culturale, la coesione sociale, il miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

2. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica l'ASSOCIAZIONE accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paraolimpico (C.I.P.).
3. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:
  - a. promuovere, sostenere, sviluppare la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, la cultura dello sport e dell'attività sportiva e il relativo ruolo sociale, culturale, educativo, ricreativo, di coesione territoriale e i suoi benefici effetti sulla salute, fisica e psichica, dei cittadini, anche sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici e privati;
  - b. promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
  - c. promuovere la diffusione presso i giovani dell'amore per la pratica diretta dello sport, nonché l'educazione alla sportività e alla lealtà della competizione, anche attraverso la promozione e la diffusione della conoscenza della storia degli sport e delle relative regole. In generale, fare dello sport un momento di aggregazione e di solidarietà, oltreché di conoscenza delle radici storiche, sociali e culturali del territorio di riferimento;
  - d. promuovere, sostenere e sviluppare la partecipazione attiva di atleti e tifosi alle competizioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, con particolare riferimento ai giovani e alle altre categorie che possono rappresentare la parte di popolazione più recettiva e bisognosa dei relativi effetti benefici;
  - e. promuovere, sostenere, favorire la diffusione, costituire e gestire squadre sportive e/o polisportive, professionistiche e dilettantistiche, con sede nel territorio alessandrino in modo da favorire e incentivare la crescita del movimento sportivo locale e, contemporaneamente, rafforzarne il legame col relativo territorio di appartenenza anche attraverso la difesa, il ricordo, il consolidamento e rinnovamento delle relative storie e tradizioni; tale attività viene primariamente e principalmente rivolta nei confronti della squadra dell'Alessandria Calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL), qualunque sia il campionato al quale essa partecipi;
  - f. promuovere, sostenere, favorire la diffusione della partecipazione popolare dei tifosi nelle società sportive in generale, e realizzarla nelle squadre professionistiche o dilettantistiche con sede nel territorio alessandrino, con

primario interesse nella squadra dell'Alessandria Calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL), attraverso la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà, anche maggioritaria, del capitale sociale ed alla gestione delle compagini sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione ed aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva ed occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità;

- g. promuovere la fondazione, l'utilizzo, la crescita e la corretta gestione delle squadre dei settori giovanili, dei vivai e delle scuole sportive in generale nel territorio alessandrino nonché l'utilizzo dei giovani sportivi nelle squadre di qualsivoglia categoria, professionistica e dilettantistica, in modo da permettere ed incentivare la crescita del sistema sport italiano in generale;
- h. promuove la formazione scolastica ed extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- i. promuovere, sostenere e realizzare la corretta gestione degli impianti sportivi, pubblici e privati, degli enti sportivi, degli sportivi e di tutte le figure professionali legate al mondo dello sport, anche attraverso la promozione e organizzazione della formazione nell'ambito del management sportivo e della gestione di impianti sportivi, delle squadre, degli atleti, degli allenatori, dei direttori sportivi, dei procuratori e degli agenti sportivi e di tutte le altre figure professionali relative allo sport;
- j. promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva e sociale, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi;
- k. promuovere, organizzare, coordinare nella loro attività i tifosi delle squadre sportive, e in particolare dell'Alessandria Calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL), nonché rafforzarne la collaborazione, coesione e amicizia reciproca anche attraverso la gestione di progetti comuni, competizioni e tornei;
- l. favorire, avvicinare ed incrementare il numero dei tifosi e sostenitori che intendono seguire le vicende delle proprie squadre, e in particolare della squadra dell'Alessandria Calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL);
- m. tenere e favorire i rapporti e le relazioni tra la società sportive, in particolare l'Alessandria calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL), e i relativi tifosi;
- n. promuovere in generale il fair-play, la cultura e i valori positivi dello sport e del tifo contro ogni forma di violenza, ingiustizia e discriminazione;
- o. promuovere l'animazione giovanile nonché l'integrazione, la socializzazione e la partecipazione attiva dei giovani sia alle tematiche di interesse generale che in stretto riferimento alle attività e finalità specifiche dell'ASSOCIAZIONE;
- p. tutte le predette finalità riferite agli sports sono automaticamente riferite anche agli esports e agli ulteriori eventuali sviluppi tecnologici e virtuali legati alle attività e competizioni sportive.

## Art. 3

### Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende svolgere le seguenti attività:

- (1) qualsivoglia concreta attività che favorisca il raggiungimento delle finalità sociali ivi inclusa l'assunzione della partecipazione, diretta o indiretta e anche maggioritaria, alla proprietà del capitale sociale ed alla gestione della squadra dell'Alessandria calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL) e/o di altre squadre, professionistiche o dilettantistiche del territorio alessandrino;



- (2) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, sotto forma di Polisportiva e quindi l'ASSOCIAZIONE potrà svolgere qualsivoglia attività sportiva che sia riconosciuta dal Coni, ivi espressamente inclusi gli esports, la cui puntuale individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'ASSOCIAZIONE intendere svolgere le seguenti attività sportive: calcio, pallacanestro/basket, pallavolo, pallamano, atletica, tennis, padel, tennis tavolo, sci, rugby, golf, pugilato, dama e scacchi in tutte le loro forme e varianti ivi compresi i relativi esports. Si precisa che tale attività sportiva dilettantistica potrà essere svolta anche in via secondaria ai sensi del comma 1-bis dell'art. 7 del d.Lgs. 36/2021; tale articolo infatti espressamente prevede che laddove le associazioni sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto;
- (3) organizzare e gestire strutture e impianti per lo svolgimento di attività sportive, scuole e corsi formativi delle varie discipline sportive;
- (4) sostenere la nascita e lo sviluppo delle squadre del territorio alessandrino, sia dilettantistiche che professionistiche, e dei loro vivai e squadre giovanili nonché il maggior utilizzo dei giovani nelle prime squadre, anche attraverso la concessione di contributi economici e/o la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- (5) organizzare e gestire musei, mostre, convegni e incontri sullo sport in generale, sulle relative regole e sulla storia delle discipline sportive e delle relative squadre del territorio comunale alessandrino;
- (6) partecipare attivamente alla redazione di proposte di legge per l'individuazione di forme di partecipazione popolare e di definizione degli enti di partecipazione popolare nelle società sportive professionistiche e, in caso di approvazione della legge, diventare e operare come un ente di partecipazione popolare;
- (7) organizzazione di corsi di formazione, corsi universitari e post-universitari per la formazione di figure professionali relative al mondo dello sport e/o comunque utili per il raggiungimento delle finalità sociali;
- (8) gestione di attività radiofonica e diffusione di programmi radiofonici con qualsiasi mezzo tecnico audio/video;
- (9) organizzazione e gestione di alloggi e residenze utili e necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali;
- (10) organizzare le trasferte dei tifosi per partecipare alle partite delle proprie squadre del territorio alessandrino, con primaria attenzione verso la squadra dell'Alessandria calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL), e svolgere qualsivoglia attività e progetto utile al rafforzamento della coesione e amicizia tra tifosi della stessa squadra e di squadre avversarie, ivi incluso l'organizzazione di competizioni e tornei tra i medesimi;
- (11) organizzare incontri con i rappresentanti delle società sportive al fine di promuovere e presentare le istanze dei tifosi e le loro iniziative, con primaria attenzione verso la squadra dell'Alessandria calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL);
- (12) organizzare manifestazioni sportive, culturali, sociali, raduni, feste, mostre, convegni, concerti, eventi, viaggi, soggiorni, spettacoli e raccolte fondi, sia occasionali che continuative, al fine di promuovere le finalità sociali, le squadre del territorio alessandrino e i relativi interpreti nonché l'animazione giovanile;
- (13) fornire, mettere a disposizione e cedere ad associati e terzi oggetti promozionali, gadget, pubblicazioni o altro materiale propagandistico e/o di merchandising dell'ASSOCIAZIONE



- o dell'Alessandria Calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL) e/o di altre squadre del territorio alessandrino, sia in maniera occasionale che continuativa e anche stipulando accordi e convenzioni di carattere promozionale e pubblicitario;
- (14) prestare qualsivoglia servizio agli associati, anche a valore inferiore a quello di mercato, che sia utile o necessario al raggiungimento delle finalità sociali;
  - (15) redigere pubblicazioni cartacee e on-line per promuovere le finalità e attività sociali e i relativi interpreti;
  - (16) organizzazione di Gruppi di Acquisto Solidale e adesione a reti di GAS;
  - (17) sollecitare contributi, da enti pubblici e privati, e sponsorizzazioni;
  - (18) somministrazione di alimenti e bevande e organizzazione di viaggi e soggiorni esclusivamente nei confronti degli associati;
  - (19) svolgere qualsiasi altra attività utile al perseguimento degli scopi sociali ivi espressamente incluse le attività di raccolta fondi ex art. 7 del D.Lgs. 117/2017 sia di natura erogativa che corrispettiva svolte in maniera sia abituale che occasionale;
  - (20) tutte le predette attività riferite agli sports sono automaticamente riferite anche agli esports e agli ulteriori eventuali sviluppi tecnologici e virtuali legati alle attività e competizioni sportive.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'ASSOCIAZIONE potrà inoltre:

- a. affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  - b. concedere l'uso temporaneo dei propri spazi agli associati al fine di promuoverne l'opera e l'attività e così meglio raggiungere le finalità dell'ente;
  - c. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;
  - d. partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, societari e non, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o comunque coerenti a quelli della ASSOCIAZIONE, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno, alla costituzione stessa degli organismi anzidetti;
  - e. stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero, nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'ASSOCIAZIONE eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice. Sono attività diverse sicuramente esercitabili tutte quelle aventi ad oggetto il commercio di prodotti relativi alle tifoserie in generale e alle squadre sportive con specifico riguardo a quelle del territorio alessandrino e all'Alessandria Calcio (ora U.S. Alessandria Calcio 1912 SRL). Inoltre potranno comunque essere svolte le attività del settore food quali ristorante, bar e attività similari, il commercio di articoli e accessori sportivi, nuovi e usati, e di beni di qualsiasi genere e natura utili o affini all'attività sportiva, la prestazione di servizi, anche professionali e



consulenziali, a favore di persone, imprese, enti e delle squadre sportive e degli atleti, degli allenatori, dei procuratori e degli agenti sportivi e di tutte le altre figure professionali relative allo sport, la stipula di contratti di sponsorizzazione e pubblicità e la gestione di strutture e impianti sportivi.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività nei confronti dei soci può prevedere criteri di mutualità e quindi prevedere corrispettivi inferiori al valore di mercato.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
8. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
  - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
  - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ASSOCIAZIONE;
  - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. quote associative e contributi degli aderenti;

- b. contributi pubblici e privati;
  - c. finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
  - d. erogazioni liberali di associati e terzi e lasciti testamentari;
  - e. rendite patrimoniali;
  - f. attività di raccolta fondi sia di natura erogativa che corrispettiva svolta in maniera sia abituale che occasionale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - g. entrate derivanti da contributi e rimborsi spese in relazione allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, corrispettivi specifici nei confronti degli associati e ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ASSOCIAZIONE e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
  - h. contributi e rimborsi spese derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
  - i. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ASSOCIAZIONE e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - j. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno di ogni anno. Si precisa che la modifica della durata dell'esercizio avviene nel corso del 2023 e quindi il primo esercizio sociale si chiuderà il 30/06/2024.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, o sul sito internet dell'ASSOCIAZIONE, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività di interesse generale statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 5**

### **Soci e relative categorie**

1. L'ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017 e ss. mm.,.
2. Il numero dei soci dell'ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO. Possono far parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche, anche minorenni, o le associazioni che

condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi e nei limiti indicati dal comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore e ss. mm., altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati. Tutti i diritti sociali dei soci minorenni saranno esercitati dai genitori o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale.

3. L'adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
4. Laddove ritenuto utile per il miglior raggiungimento delle finalità sociali, l'assemblea dei soci può approvare apposito regolamento che preveda l'introduzione di differenti categorie di soci alle quali potranno essere richieste quote associative di differente importo. In ogni caso tutti i soci godranno dei medesimi diritti e doveri di cui all'art.7.

## **Art. 6**

### **Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, effettuabile anche in modalità telematica utilizzando le formalità ivi previste, contenente oltre ai necessari dati anagrafici anche l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. Inoltre a corredo della richiesta di ammissione è obbligatorio versare l'importo corrispondente alla quota associativa così come stabilita per l'anno in corso. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere sottoscritta dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa. Il Consiglio Direttivo, verificata la completezza e regolarità della domanda di ammissione e l'avvenuto versamento della quota associativa, delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. In caso di rigetto l'importo della quota associativa versato viene restituito al soggetto che l'ha erogato mentre in caso di ammissione verrà computata in conto quota associativa annuale.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro **60 giorni** dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro **60 giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci solo a seguito del versamento della quota associativa annuale così come stabilita dall'Assemblea.
5. Solo a seguito dell'iscrizione a libro soci di cui al punto precedente il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono

stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE;
  - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto a mezzo avviso pubblico sul sito internet e/o sui canali social e comunque entro e non oltre il 31 luglio dell'esercizio di riferimento;
  - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
  - perda i requisiti morali eventualmente richiesti per legge o, comunque, in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

## **Art. 7**

### **Diritti e Doveri dei Soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
  - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni;
  - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
  - al pagamento nei termini della quota associativa nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.



## **Art. 8**

### **Quota associativa**

1. Successivamente alla prima iscrizione i soci devono corrispondere, entro il termine del 31 luglio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. La quota associativa è riferita all'esercizio sociale di iscrizione e non è ragguagliata a frazione d'anno.
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
3. Così come previsto dall'art. 5, c.4, del presente Statuto, apposito regolamento può stabilire quote associative con importi differenti a seconda dell'eventuale istituzione di differenti categorie di soci, fermo restando che tutti i soci godranno dei medesimi diritti e doveri di cui all'art.7

## **Art. 9**

### **Organi dell'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Organo di controllo;
  - Organo di revisione legale.

## **Art. 10**

### **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE; è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è collettiva ed è effettuata mediante pubblicazione sul sito internet, sui canali social dell'ASSOCIAZIONE ed affissione presso la sede legale o operativa. In

alternativa alla convocazione collettiva, essa è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica all'indirizzo risultante a libro soci e con comprovata ricezione. In ogni caso la convocazione deve essere effettuata con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso ed entro 30 giorni dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati **iscritti** da almeno 1 mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

## Art. 11

### Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) elegge e revoca, ove previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva eventuali regolamenti, e relative variazioni, ivi incluso quello dei lavori assembleari;
- h) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i) delibera sulla quota associativa annuale, sugli eventuali contributi straordinari e sui corrispettivi specifici per le prestazioni di servizi effettuate a pagamento a favore degli associati;
- j) delibera sull'esclusione degli associati;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- m) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
- n) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- o) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, attività di raccolta fondi e attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Proposte dal Consiglio direttivo.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

**Art. 12**

**Assemblea Straordinaria dei Soci**

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

### **Art. 13**

#### **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato e quindi fino ad un massimo complessivo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surrogata mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di propria competenza e necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
  - delibera sull'attribuzione di autonomi poteri gestori al Presidente e/o ad altri consiglieri delegati;
  - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
  - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio preventivo;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati, eventualmente differenziate per categorie di soci, gli eventuali contributi straordinari e i corrispettivi specifici per le prestazioni di servizi effettuate a pagamento a favore degli associati;
  - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto
  - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
  - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, attività di raccolta fondi e attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
  - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, comunque, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 2 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Gli amministratori possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto da remoto, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 14**

##### **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno e ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
4. Il consiglio direttivo può attribuire autonomi poteri al Presidente per l'effettuazione di atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 15**

##### **Organo di controllo**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità o al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche



individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16**

##### **Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.



#### **Art. 17**

##### **Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **Art. 18**

##### **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 19**

#### **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del terzo settore e relativi decreti attuativi, dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 così come modificato dal D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021 e ss.mm.ii e della normativa nazionale e regionale in materia.

